



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Capitaneria di Porto della Spezia

*Ordinanza n° 95 /2006*

### ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

**IL CAPITANO DI VASCELLO (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL CIRCONDARIO E DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA**

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e - per i profili su di esso incidenti - della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Compartimento Marittimo della Spezia, che comprende il territorio dei Comuni di Sarzana, Ameglia, Lerici, La Spezia, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del *Codice della Navigazione* e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003 n.172 \_ Disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del Turismo nautico.-;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 – Codice della Nautica da Diporto;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12 dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta denominata "Cinque Terre", regolandola in tre fasce di protezione ed individuandone i limiti geografici delle stesse;
- VISTA** la propria ordinanza n.163\05 in data 4 luglio 2005 che ha recepito il Disciplinare provvisorio redatto dall'Ente Parco Cinque Terre;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione del Parco Naturale Regionale di Portovenere, approvato con D.G.C. n° 146/04;
- VISTE** le circolari prot.n.5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n.5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n.5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTA** la legge regionale 28 aprile 1999, n.13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino costiero,



**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"**



demanio marittimo e porti” successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2002, n.1;

**CONSIDERATO** che il litorale del Compartimento Marittimo della Spezia è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le residuali spiagge areniliche esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;

**VISTA** la propria ordinanza n.149\05 in data 14.06.2005 – Disciplina dell’attività di locazione e noleggio per i natanti da diporto-;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 86\05 in data 19 aprile 2005;

## **ORDINA**

### **Art. 1: Disposizioni Generali.**

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari (stagione balneare), la cui data è stabilita dagli Enti Locali, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate al successivo art. 4

1. 2 Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, comunque nei termini stabiliti dalle Amministrazioni Comunali, il soggetto legittimato alla gestione dovrà:

- a) mantenere efficiente il materiale di primo soccorso previsto dall’art. 4 punto 5;
- b) adibire un locale al pronto soccorso previsto dall’art. 4 punto 6;
- c) issare bandiera rossa sull’apposito pennone;
- d) esporre apposita cartellonistica, all’ingresso, all’interno della struttura stessa ed in prossimità della battigia, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

#### **STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE**

#### **BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- e) mantenere in prossimità della battigia un’unità a remi (tipo pattino) munita di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri con salvagente anulare.

1.3 Le altre strutture che, durante la stagione balneare, non operino ai soli fini elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio;

1.4 Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, per fini non elioterapici, dovrà assicurare comunque il servizio di salvataggio e disporre delle relative dotazioni per il loro pronto impiego.



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



2. Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo competente per territorio, nonché alla Capitaneria di Porto, e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
3. Chiunque compia attività subacquea è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'ordinanza n° 45/2005 in data 14 marzo 2005.

**Art. 2: Zone di mare riservate ai bagnanti.**

1. Nel periodo di apertura delle strutture balneari (stagione balneare), indicato nelle ordinanze emanate dagli Enti locali la zona di mare per una distanza di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.  
E' riservata alla balneazione la zona di mare nel Seno delle Stelle, profonda cento metri a partire dalla spiaggia comunemente indicata con il nome di “Fiascherino 1”, ubicata nel Comune di Lerici.
  - 1.1. Il limite dei 200 metri deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di ***gavitelli di colore rosso*** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due;
  - 1.2. Qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate da bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
  - 1.3. I concessionari, degli stabilimenti balneari, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l' apposizione di ***galleggianti di colore bianco***, posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro. Qualora, per cause di forza maggiore si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, finché non sia ripristinata, i concessionari devono esporre sulle relative spiagge adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (MT:1,60 di profondità) NON SEGNALATO”**.
2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E' VIETATO**:
  - 2.1. il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, oltre a quelle appartenenti ed autorizzate dalle pubbliche amministrazioni e dalle forze di polizia ove necessario. Fanno eccezione, altresì, le unità da diporto condotte a remi, ogni altra unità da diporto in navigazione a motore e/o a vela potrà approdare, nei tempi strettamente necessari per le operazioni di imbarco/sbarco, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.



**“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE:”1530”**



Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470 e successive modifiche. Tali mezzi (qualora non appartenenti a Corpi dello Stato) devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile “Servizio campionamento”, e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa ed ai bagnanti I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

**2.2.** L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

**3.** Nelle acque sottostanti le scogliere a picco situate tra Punta Mesco e Punta San Pietro e tra Punta Bianca e la Baia dell'Eco del Mare esclusa, nonché sul versante est dell'Isola Palmaria, da Torre Scuola a Capo dell'Isola, la navigazione finalizzata all'ancoraggio sotto costa deve essere effettuata con la massima attenzione a causa delle interdizioni dovute al pericolo di eventuali movimenti franosi, comunemente ad una idonea distanza di sicurezza non inferiore ai 30 metri.

### **Art. 3: Zone di mare vietate alla balneazione.**

**1. E' VIETATA** la balneazione:

**1.1.** Nei porti .

**1.2.** Nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.

**1.3.** Fuori dai porti per un raggio di 50 metri, salvo sia diversamente stabilito localmente con apposita ordinanza:

- a) in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori in superficie o subacquei;
- b) in prossimità delle passerelle di attracco delle navi da passeggeri;
- c) in prossimità delle navi alla fonda

**1.4.** All'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

**1.5.** Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

### **Art. 4: Disciplina particolare degli stabilimenti balneari.**

**1.** Durante l'orario di apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno una postazione, ove sia presente un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la piena visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.



**“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE:”1530”**



Deve essere previsto inoltre n.1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla non corretta organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, in caso di necessità è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa e l'avviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

Detto assistente deve:

- 1.1 a) indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", la quale dovrà essere di colore rosso a far data dal 1 giugno 2006;  
b) essere dotato di "fischiello professionale con tre camere indipendenti";
  - 1.2 non essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore;
  - 1.3 stazionare, salvo casi di necessità, nella postazione di cui al successivo comma 2, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
2. Ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non è possibile, da posizionare su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri - deve essere dotata di:
- Un binocolo.
  - un baywatch o similari
  - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno, perfettamente funzionante e mantenuto in efficienza.
  - Un paio di pinne.
  - Una unità a remi idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso destinata ad altri usi. **L'unità di cui al presente punto, a far data dal 1 maggio 2007, dovrà essere di colore rosso.**
3. Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri lineari dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri.  
Qualora il fronte mare sia superiore a 25 metri, dovrà essere posizionato un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione.
4. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei



**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"**



concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante o mezzo simile.

5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
  - Tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di pressione;
  - Una cannula di respirazione bocca a bocca.
  - Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalla competente autorità sanitaria.
  - Una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla competente autorità sanitaria.
6. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
  - di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  - di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito esclusivamente a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma 5 del presente articolo.
7. I concessionari dovranno inoltre segnare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni all'Autorità Marittima apponendo nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.
8. I concessionari-gestori, devono, altresì indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
9. Il concessionario al termine dell'orario di apertura dello stabilimento balneare, deve innalzare una bandiera di colore rosso, indicativa della mancanza del servizio di salvataggio.

#### **ARTICOLO 5 Disciplina utilizzo moto d'acqua per il salvamento**

E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito, posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 4, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui all'art. 4 punto 2.



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



Qualora sia impiegata la moto d'acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati e, a far data dal 1 maggio 2007, dovrà essere di colore rosso;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc. etc.).

#### **Art. 6 Disciplina della Pesca.**

##### **1. Esercizio della pesca**

**1.1.** L' esercizio di *qualsiasi* tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 1.2, **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle scogliere e coste a picco, nel periodo compreso tra le ore **08:30** e le **19:30**.

E' consentita anche in tali orari la sola pesca con canna da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti.

**1.2.** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli **128, 129, 130 e 131** del Regolamento della pesca, approvato con **D.P.R. 2.10.1968, n°. 1639** e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Compartimento, in presenza di bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In ibere da presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

**1.3. E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

#### **Art. 7. Disciplina dello sci nautico**

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile.

#### **Art. 8 Paracadutismo ascensionale**

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito nelle ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli, oltre i 400 metri dalle spiagge ed oltre 200 metri dalle coste a picco sul mare.



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



1. Al paracadutismo ascensionale si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico;
2. L'attività deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
  - ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista;
  - a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
  - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità od assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti/liquidi in volo;
  - la persona munita di paracadute dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
  - l'imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;
  - la partenza/arrivo potranno essere effettuati solo in acque libere da ostacoli, raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare tale attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate alla balneazione che dovrà essere raggiunto a remi ovvero utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. E' fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l'attraversamento;
  - la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/sportivo/paracadute) e comunque non inferiore a 50 metri;
  - in considerazione della specialità di tale attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in questione, con particolare riferimento alla copertura relativa ai terzi trasportati.

#### **Art. 9 Rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat" e simili**

L'esercizio del rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" o simili è consentito nelle ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli, oltre i 500 metri di distanza dalle spiagge e 200 metri dalle coste a picco sul mare.

1. All'attività in questione si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico;
2. L'attività deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
  - ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
  - a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
  - le persone imbarcate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
  - la partenza/arrivo potranno essere effettuati solo in acque libere da ostacoli, raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare tale attività con il motore al



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



minimo regime consentito. Durante la stagione balneare la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate alla balneazione che dovrà essere raggiunto a remi ovvero utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. E' fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l'attraversamento;

- la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante);
- in considerazione della specialità di tale attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in questione, con particolare riferimento alla copertura relativa ai terzi trasportati.

#### **Art.10 Navigazione ed uso degli scooters acquatici o moto d'acqua e natanti similari**

1. Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari possono circolare:
  - 1.1 Durante la stagione balneare nella fascia di mare compresa tra i 400 metri ed un miglio nautico dalla costa . In tale periodo il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo unicamente sono consentiti:
    - a) Dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto;
    - b) Utilizzando i corridoi di lancio.
  - 1.2 Durante la stagione invernale il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo di detti mezzi sono consentiti da qualsiasi punto della costa. La navigazione è consentita nella fascia di mare compresa tra i metri 300 ed un miglio nautico dalla costa.
  - 1.3 L'entrata e l'uscita dagli approdi per raggiungere la zona di navigazione, deve avvenire alla velocità minima di manovra.
2. Gli acquascooter o moto d'acqua e natanti similari devono circolare esclusivamente in ore diurne.
3. Durante la navigazione dovrà essere permanentemente indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato.
4. Per la conduzione delle unità di cui si tratta sono richieste la maggiore età e la patente nautica.
5. I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari dovranno dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in casi di condotta non regolamentare dei mezzi
6. Per le suddette unità è fatto divieto assoluto di navigare:
  - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - nelle zone destinate all'acquacoltura;

#### **Art.11. Navigazione ed uso delle tavole a vela – windsurfs**

1. I windsurfs possono navigare in ore diurne, ad una distanza non superiore ad un miglio nautico dalla costa.
2. La navigazione a mezzo windsurfs è vietata:
  - durante la stagione balneare in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati;
  - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - nelle zone destinate all'acquacoltura;
  - ai minor di anni 14.



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



3. Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo approvato.

#### **Art.12. Navigazione ed uso del Kite-surf**

1. I Kite-surfs possono navigare in ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ad una distanza non superiore ad un miglio marino dalla costa
2. L'uso del Kite-surfs è vietato
  - durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione.
  - all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - nelle zone destinate all'acquacoltura;
  - ai minori di anni 14.
3. Coloro che intendono esercitare tale attività devono:
  - garantire una distanza di sicurezza laterale tra la tavola ed altri mezzi nautici, eventualmente presenti in zona, tale da essere superiori alla lunghezza dei cavi di collegamento alla vela aquilone;
  - indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo approvato ed un caschetto di protezione..

#### 4. Corridoi di lancio per Kitesurf

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza fronte a spiaggia minimo 20 metri ed allargarsi fino ad una ampiezza di metri 60 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- b) Devono essere delimitati lateralmente fino ad una distanza di metri 200 dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei metri 200 deve essere di colore arancione ed avere un diametro di centimetri 80;
- e) Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la dicitura.

#### Norme di comportamento

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 dalla battigia);
- b) Nei metri 100 sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi di rientro;
- c) L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**



L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

### **Art.13. Navigazione ed uso del surf (tavola sospinta dal moto ondos)**

E' vietata l'evoluzione dei surf ad una distanza inferiore ai 50 metri dai bagnanti.

E' altresì vietato l'atterraggio di surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

Tale attività può essere effettuata solo in ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30;

L'attività è comunque vietata:

- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone destinate all'acquacoltura;
- ai minori di 14 anni.

### **Art.14. Corridoi di lancio**

1.1. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

1.2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri 10;
- b) lunghezza equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a metri 50;
- d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

2. Norme di comportamento:

2.1. Le unità a vela, ivi compresi la tavola a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.

2.2. Le unità a motore devono percorrere i corridoi di lancio a lento moto e, comunque, alla velocità minima di manovra, che non deve superare i 5 (cinque) nodi.

2.3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi e con la vela abbassata – dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno del corridoio di lancio;

2.5. Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura :  
**“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' NAVALI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.**



**“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE:”1530”**



**Art.15 Disposizioni finali.**

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare:
2. Gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n. 86\05 emanata da questo Compartimento Marittimo in data 19 aprile 2005.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del codice della Navigazione, dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
4. La disciplina prevista dalla presente ordinanza è applicabile, in via sussidiaria, alle zone di mare ricomprese nell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre" e nel tratto a mare del Parco Naturale Regionale di Portovenere qualora le disposizioni in essa contenute non risultino incompatibili con la regolamentazione relativa alla medesime aree naturalistiche.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 24 aprile 2006

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO E DEL  
COMPARTIMENTO MARITTIMO  
Capitano di Vascello (CP)  
Giovanni PETTORINO**



**“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE:”1530”**

